

R.G. n.60/2016



REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI FROSINONE
SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice, Dott. Massimo Lisi, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al 60/2016 R.G. controversie di lavoro promossa, cui sono state riunite le cause con R.G. nn.68, 71, 87, 89, 94, 121, 123, 125, 127, 132, 134, 69, 72, 86, 122, 126, 128, 130, 135, 84, 88, 92, 97, 124, 129 e 131 del 2016, rispettivamente proposte

DA

SOL.CO. Solidarietà e Cooperazione Società Cooperativa Sociale Onlus, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Cristina De Andreis

- opponente -

CONTRO



- opposto -

Oggetto: Opposizione a decreti ingiuntivi.

All'udienza del 19.10.2016 i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con separati ricorsi poi riuniti, la SOL.CO. Solidarietà e Cooperazione Società Cooperativa Sociale Onlus (d'ora in poi per brevità, SOL.CO.) ha opposto i decreti ingiuntivi aventi ad oggetto il pagamento di somme dovute ai convenuti indicati in epigrafe a titolo di mensilità di retribuzione maturate successivamente alla sentenza n.501/2015 del Tribunale di Frosinone – Sezione Lavoro.

Con la predetta sentenza era stato accertato il diritto dei convenuti medesimi ad essere assunti alle dipendenze della SOL.CO. dal 26/04/2013, con contratto di lavoro part time di 18 ore settimanali e con l'inquadramento attribuito dalla Cooperativa ai lavoratori adibiti, con identiche mansioni, all'appalto affidato dal Comune di Frosinone. Era stata altresì accertata l'avvenuta costituzione tra ciascuno dei lavoratori e la SOL.CO. di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dal 26/04/2013, con ordine alla Cooperativa di ricevere le prestazioni di lavoro dei convenuti e con condanna della stessa al pagamento in favore dei lavoratori di una somma equivalente a tutte le retribuzioni maturate dal 26/04/2013 sino alla data della scadenza del contratto di appalto con il Comune di Frosinone e delle relative proroghe, oltre interessi legali sul capitale annualmente rivalutato dalle scadenze al saldo e con regolarizzazione contributiva.

La SOL.CO. ha promosso opposizione avverso i decreti ingiuntivi deducendo: 1) l'improcedibilità e inammissibilità delle procedure monitorie per inidoneità della sentenza n. 501/2015 a costituire prova scritta e, comunque, per l'avvenuta parcellizzazione del credito da parte dei ricorrenti in sede monitoria; 2) l'infondatezza dei decreti ingiuntivi per carenza dei requisiti di liquidità ed esigibilità dei crediti azionati. Ha quindi chiesto, in via preliminare, di sospendere l'esecuzione provvisoria dei decreti concessi a norma dell'art.642 c.p.c., ricorrendone gravi motivi; di accogliere le opposizioni e, per l'effetto, di revocare, annullare e dichiarare nulli e comunque privi di efficacia i decreti ingiuntivi opposti, per improcedibilità e inammissibilità della domanda azionata in via monitoria; nel merito, per infondatezza dei decreti ingiuntivi opposti, e comunque perché infondati sia in fatto che in diritto.

Si sono costituiti i convenuti, chiedendo di rigettare l'opposizione, in quanto infondata in fatto ed in diritto, e sfornita di prova alcuna; di confermare il decreto ingiuntivo opposto in ogni sua parte; in via gradata, di condannare comunque l'opponente al pagamento di quanto risultante dovuto in corso di causa per i titoli dedotti.

Le opposizioni vanno rigettate, con conferma dei decreti ingiuntivi opposti.

E' pacifico tra le parti che la SOL.CO. non ha dato esecuzione all'ordine di riammissione oggetto della richiamata sentenza n.501/2015 del Tribunale di Frosinone, né provveduto al pagamento di alcuna somma in dei convenuti.

Dalla documentazione in atti si ricava poi, per ciascun lavoratore, il diritto all'inquadramento nel livello del CCNL Cooperative Sociali specificato nelle rispettive memorie difensive (cfr. docc. 1-3 della produzione dei convenuti). Sulla base del predetto inquadramento e tenuto conto delle tabelle retributive di cui al richiamato CCNL per il periodo di riferimento (giugno, luglio, agosto, settembre e ottobre 2015), i convenuti hanno calcolato l'importo loro dovuto per le mensilità di retribuzione maturate successivamente all'ordine giudiziale di riammissione in servizio, come da conteggi allegati al ricorso (doc. 4 e 5 dei fascicoli monitori), che l'opponente non ha specificatamente contestato.

L'opponente ha invece sostenuto la improcedibilità e inammissibilità delle procedure monitorie, sostenendo che la sentenza n.501/2015 del Tribunale di Frosinone, in quanto non definitiva, non poteva costituire prova scritta idonea all'emissione del decreto ingiuntivo.

L'assunto è infondato, come chiarito dalla Cassazione, secondo cui *"nessuna preclusione si pone alla possibilità, per il creditore il quale disponga di una sentenza di condanna "generica" alla prestazione, di utilizzare la sentenza stessa quale atto scritto idoneo (nel concorso con altri elementi documentali aventi valore "specificante" della pretesa consacrata genericamente in essa sentenza), a fondare la prova del credito dal lui vantato, ai fini dell'acquisizione, in sede monitoria, di un titolo giudiziario idoneo all'azione esecutiva"* (Cass., Sez. 1, sentenza n.8915 del 04/06/2003).

Neanche può prospettarsi, come invece ritenuto nei ricorsi in opposizione, la litispendenza tra il giudizio *"de quo"* ed il giudizio di impugnazione della sentenza n.501/2015, attesa la diversità di *petitum* tra le due cause.

Neppure può accolta l'eccezione di parte opponente di improcedibilità del decreto ingiuntivo per pretesa parcellizzazione del credito, fondata sul richiamo alla sentenza della Corte di Cassazione SS.UU. n.23726 del 15/11/2007, che ha inserito l'ipotesi di frazionamento del credito nel novero dei casi di abuso del processo, in relazione alla scissione strumentale del contenuto

dell'obbligazione, che comporti un inutile aggravamento della posizione del debitore senza apprezzabile interesse del creditore.

Si osservi che è vero che i convenuti - pur avendo ottenuto con la richiamata sentenza n. 501/15 la condanna della società al pagamento di una somma equivalente a tutte le retribuzioni maturate dal 26/04/2013 sino alla data della scadenza del contratto di appalto con il Comune di Frosinone e delle relative proroghe - hanno agito in sede monitoria richiedendo le sole somme relative alle mensilità di retribuzioni maturate a decorrere dal deposito della sentenza, riservandosi di agire in separato giudizio per il pagamento di quant'altro ancora dovuto. Ma tale scelta può dirsi del tutto giustificata - e non integra quindi un abuso processuale nei termini invocati da parte opponente - ove si consideri che prima dell'inizio delle azioni monitorie i convenuti avevano avuto contezza che la società opponente non riteneva comunque dovute le somme relative ai 25 mesi antecedenti al deposito della sentenza, in ragione di avvicendamenti intervenuti sui vari appalti concessi dal Comune di Frosinone, di cui i lavoratori non conoscevano la decorrenza e la durata. Da qui la - ragionevole e non censurabile - scelta dei lavoratori-creditori di agire esclusivamente per le somme incontestabili, onde evitare opposizioni fondate sulla carenza di certezza del credito.

L'opponente ha anche sostenuto che i decreti ingiuntivi opposti sarebbero inammissibili in quanto il credito non era liquido ed esigibile e non era fondato su prova scritta.

Sul punto si è già osservato che dalla documentazione in atti si ricava, per ciascun lavoratore, il diritto all'inquadramento nel livello del CCNL Cooperative Sociali specificato nelle rispettive memorie difensive (cfr. docc. 1-3 della produzione dei convenuti). Sulla base del predetto inquadramento - che parte opponente ha solo genericamente contestato, senza neanche indicare il diverso livello di inquadramento al quale si sarebbe dovuta ricondurre la posizione di ciascun lavoratore - e tenuto conto delle tabelle retributive di cui al richiamato CCNL per il periodo di riferimento (giugno, luglio, agosto, settembre e ottobre 2015), i convenuti hanno calcolato l'importo loro dovuto per le mensilità di retribuzione maturate successivamente all'ordine giudiziale di riammissione in servizio, come da conteggi allegati al ricorso (doc. 4 e 5 dei fascicoli monitori), che l'opponente non ha specificatamente contestato.

Il credito così calcolato può dirsi: 1) liquido, avendo la Corte di Cassazione affermato al riguardo che il requisito della liquidità sia integrato anche dalla determinazione del credito attraverso un mero calcolo aritmetico sulla base di elementi certi e positivi tutti contenuti nel titolo fatto valere che devono identificarsi nei dati che, pur non menzionati in sentenza, sono stati

assunti dal giudice come certi ed oggettivamente già determinati nel loro assetto quantitativo, poiché così presupposti dalle parti e non controversi e, pertanto, acquisiti al processo, sia pure per implicito (Cass. Sez. Lav., 23.04.2009, n.9693; Cass. Sez. Lav., 17.4.2009, n. 9254); 2) esigibile: è infatti pacifica l'applicazione del CCNL Cooperative sociali ai rapporti di lavoro in esame, nonché l'adesione della opponente al medesimo. Ebbene, l'art. 84 del CCNL stabilisce il termine per il pagamento delle retribuzioni "in una data stabilita non oltre il 20° giorno successivo alla fine di ciascun mese": i ricorsi per decreto ingiuntivo sono stati pacificamente depositati allorché i crediti azionati erano pienamente divenuti esigibili; 3) fondato su prova scritta del credito azionato: nella specie, i lavoratori hanno prodotto la sentenza costitutiva del rapporto di lavoro, unitamente ad altri documenti da cui sono ricavabili l'inquadramento contrattuale spettante e le retribuzioni previste dal CCNL pacificamente applicato.

Alla luce di quanto esposto, l'opposizione va rigettata, con conferma integrale dei decreti ingiuntivi opposti.

Le spese di lite, liquidate come nel dettaglio del dispositivo, seguono la soccombenza, tenuto conto delle previsioni in tema di liquidazione giudiziale del compenso degli avvocati in ambito civile di cui agli artt.1 - 11 del D.M. 55/2014, con particolare riguardo alla previsione di cui all'art. 4, comma 2, del D.M. cit., relativa all'aumento in percentuale sul compenso tabellare per la presenza di più parti aventi stessa posizione processuale.

P. Q. M.

Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:

- 1) rigetta l'opposizione;
- 2) conferma i decreti ingiuntivi opposti.
- 3) condanna l'opponente alla rifusione delle spese di lite che liquida in favore di convenuti i complessivi €.6.471,30 per compenso professionale, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfetario del 15,00 % sulle spese generali.

Così deciso in Frosinone, il 19.10.2016.

IL GIUDICE

Dott. Massimo Lisi